CAMERA DEI DEPUTATI N. 3122

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme per l'esercizio della professione di procuratore legale

Presentata il 17 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'appartenza dell'Italia alla Comunità europea, la prevalenza dichiarata e reale nel nostro ordinamento delle norme comunitarie (quanto meno dei « regolamenti ») impongono alcuni adeguamenti del nostro *corpus juris* al fine di evitare che cittadini europei, utilizzando quei princìpi ed il nostro sistema, possano ottenere esercizi di legittima attività professionale in Italia, sulla base della relativa legislazione, addirittura in condizioni di favore rispetto agli stessi cittadini italiani. È il caso dell'avvocato inglese (come del resto di qualsiasi avvocato di un altro Paese comunitario) il quale può esercitare la libera professione, forte del suo titolo, ottenuto secondo le norme e la disciplina del suo paese d'origine, davanti l'autorità giudiziaria italiana, come ha diritto e titolo di aprire lo studio in qualsiasi parte del nostro territorio; peraltro in Inghilterra non esiste alcun esame per conseguire il titolo di procuratore legale o di avvocato, ma è sufficiente la pratica presso uno studio professionale di avvocato per un biennio ed il benestare del titolare dello studio. Pertanto, non certo per privilegiare gli italiani, ma solo per impedire che possano essere privilegiati i cittadini stranieri,

ancorché comunitari, unico strumento appare quello di attuare anche nel nostro ordinamento giuridico un sistema analogo, ancorché in via alternativa e facoltativa rispetto al sistema vigente. Pertanto, si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge, che, tra l'altro, finalmente non pone vincoli o pastoie, lacci o lacciuoli, come spesso avviene per gli esami nazionali, ma consentirà in regime di libera concorrenza l'attività legale e forense a chi sa fare l'avvocato e non solo a chi conosce a memoria pandette e dottrina, sentenze e brocardi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La professione di procuratore legale può essere esercitata da chi, laureato in giurisprudenza, abbia svolto la pratica legale presso uno studio di avvocato, professionalmente e come attività primaria, per almeno tre anni dalla data di conseguimento della laurea.

2. Il procuratore legale può patrocinare, alla scadenza del periodo di tirocinio di cui al comma 1:

a) per due anni solo davanti al pretore;

b) decorso il periodo di cui alla lettera *a)*, per altri tre anni davanti al Tribunale;

c) decorso il periodo di cui alle lettere *a)* e *b)*, per altri tre anni davanti alla corte di appello.

3. Ai fini del decorso dei periodi di cui al comma 2 non può essere esercitata altra attività professionale se non quella forense.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.